Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 novembre 1954** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 258 DEL 10 NOVEMBRE 1954:

Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali: Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i Comuni della provincia di di Pisa.

(2893)

Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali: Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i Comuni della provincia di Treviso.

(2769)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 258 DEL 10 NOVEMBRE 1954:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione di obbligazioni 4,50% di credito comunale, Serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania », effettuata il 2 novembre 1954.

(5262)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 ottobre 1954, n. 1032.

Istituzione di una Stazione sperimentale per il vetro in Venezia-Murano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita la Stazione sperimentale del vetro con sede in Murano-Venezia. Essa è persona giuridica di diritto pubblico ed è soggetta alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.

La Stazione è regolata dalle norme di cui ai regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523 e 3 giugno 1924, n. 969, sul riordinamento dell'istruzione industriale e loro modificazioni ed aggiunte, al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, riguardante il personale delle Stazioni sperimentali per l'industria e successive modificazioni ed aggiunte e al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718.

Art. 2.

La Stazione ha il compito di promuovere, con indagini, studi, ricerche, analisi, il progresso tecnico dell'industria vetraria nazionale e di curare il perfezionamento del personale tecnico addetto all'industria stessa.

In particolare essa:

compie studi e ricerche scientifiche e pratiche intese alla risoluzione di problemi attinenti all'industria del vetro ed al perfezionamento tecnico ed artistico dell'industria del vetro, in relazione anche ad analoghe iniziative dei Paesi esteri, e cura la diffusione degli studi e dei risultati delle ricerche in Italia ed all'estero;

studia il migliore impiego, dal lato tecnico ed economico, delle materie prime nazionali ed estere, utilizzabili nell'industria del vetro;

assiste le imprese industriali nazionali per la risoluzione di problemi tecnici inerenti alle loro produzioni e per il perfezionamento delle lavorazioni;

esegue, su richiesta dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici e dei privati, nel campo dell'industria del vetro, prove, esperimenti e controlli tecnici, tarature di strumenti di apparecchi e di impianti in genere;

promuove corsi di addestramento per operai, capi operai e tecnici vetrari ed agevola gli studi di privati nel campo industriale del vetro con l'impiego dei propri laboratori e strumenti;

pubblica periodicamente un bollettino ufficiale per rendere di pubblica nozione gli studi, le ricerche e qualsiasi notizia che dal lato tecnico interessa l'industria del vetro.

Art. 3.

Per le spese di primo impianto si provvede mediante prelevamento della somma di lire 30 milioni sullo stanziamento di cui alla legge 6 giugno 1952, n. 682, nonchè mediante apporti della provincia di Venezia, della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, di ogni altro ente pubblico e di privati.

Il comune di Venezia fornisce i locali per la sede della Stazione e dei suoi laboratori ed officine, e provvede alla relativa manutenzione, nonchè ai servizi di acqua, illuminazione e riscaldamento.

Art. 4.

Il residuo attivo della liquidazione dell'Istituto sperimentale del vetro, di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 179, è devoluto alla Stazione sperimentale istituita ai sensi della presente legge. Entro i limiti dello stesso residuo la Stazione risponde delle passività dell'Istituto sperimentale del vetro che sopravvenissero alla chiusura della liquidazione.

Le istanze dei creditori debbono essere proposte entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, sotto pena di decadenza di ogni diritto relativo.

Art. 5.

Per le esigenze di personale di ruolo della Stazione alla tabella *A*, allegata al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, modificato col regio decreto 23 mar-

zo 1940, n. 744, e col decreto Presidenziale 12 luglio 1949, n. 646, vengono aggiunti i seguenti posti, con decorrenza 1° luglio 1954:

un posto di direttore, con svolgimento di carriera dal grado 7° al 4°, gruppo *A*;

un posto di vice direttore di grado 7°, gruppo *A*;

un posto di aiuto direttore di grado 8°, gruppo *A*;

tre posti di assistente di cui due di grado 10° e uno di grado 9°, gruppo *A*;

due posti di periti analisti di cui uno al grado 11°-10° e uno al grado 9°, gruppo *B*;

un posto di segretario di grado 11°-10° gruppo *B*.

Art. 6.

Le spese sostenute dal Ministero dell'industria e del commercio per il personale indicato nel precedente art. 5 saranno rimborsate dalla Stazione sperimentale, che curerà il versamento della somma corrispondente ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — VILLABRUNA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 20 ottobre 1954, n. **1033**.

Integrazione degli organici del personale insegnante e assistente universitario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il ruolo organico degli assistenti universitari di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, è aumentato di diciotto posti.

Il Ministro per la pubblica istruzione provvederà con proprio decreto alla diretta ripartizione, fra le Università e gli Istituti superiori, dei predetti diciotto posti di assistente.

Art. 2.

Presso le sottoindicate Università sono istituiti quattordici nuovi posti di professore di ruolo, distribuiti come segue:

Università di Bari Facoltà di medicina e chirurgia, uno;

Università di Firenze Facoltà di medicina e chirurgia, due;

Università di Perugia Facoltà di medicina e chirurgia, uno;

Università di Pisa Facoltà di medicina e chirurgia, uno;

Università di Roma Facoltà di medicina e chirurgia, uno;

Università di Sassari Facoltà di medicina e chirurgia, uno;

Università di Padova Facoltà di agraria, uno;

Università di Bologna Facoltà di giurisprudenza, uno;

Università di Modena Facoltà di giurisprudenza, uno;

Università di Messina Facoltà di lettere, due;

Università di Parma Facoltà di scienze, uno;

Università di Roma Facoltà di scienze politiche, uno.

Art. 3.

Alla spesa inerente all'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1954-55 ed i successivi verrà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, concernenti gli stipendi dei professori di ruolo e degli assistenti di ruolo delle Università.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 20 ottobre 1954, n. **1034**.

Completamento della Facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Ferrara.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'Università di Ferrara il terzo biennio della Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Al ruolo organico dei posti di professore dell'Università degli studi di Ferrara, stabilito con legge 8 agosto 1942, n. 1096, sono aggiunti cinque posti di professore di ruolo a completamento degli organici del terzo biennio della Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 3.

Ai ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno, istituiti in virtù del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, sono aggiunti per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara, ventiquattro posti di assistente, due di tecnico e otto di subalterno.

Art. 4.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con i fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1954, n. 1035.

Approvazione del regolamento concernente norme per le documentazioni da produrre alle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Nelle documentazioni che i privati sono tenuti a produrre ai pubblici uffici in base a disposizioni regolamentari o interne, la presentazione dell'atto o certificato di nascita, del certificato di cittadinanza, del certificato attestante lo stato di celibe, vedovo o coniugato e del certificato di residenza può essere sostituita dall'esibizione della carta di identità rilasciata ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 2.

Ai fini previsti dall'art. 1, la carta d'identità viene esibita al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, il quale trascrive gli estremi e i dati della carta d'identità su apposito modulo, da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo è sottoscritto dal funzionario e dall'interessato, il quale è personalmente responsabile della veridicità dei dati trascritti.

Nel caso in cui non sia obbligatoria la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il modulo può essere compilato con le predette formalità dal segretario comunale del luogo di residenza del richiedente o da altro funzionario delegato dal sindaco, ed è trasmesso all'ufficio competente a cura dell'interessato.

Art. 3.

Agli effetti delle documentazioni indicate nell'art. 1, il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio dall'Amministrazione competente, e l'interessato è esonerato dall'obbligo di produrre la relativa certificazione.

Art. 4.

Nulla è innovato alle norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, concernenti la presentazione dei documenti necessari per la celebrazione del matrimonio, nonchè alle norme del decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, sulla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 6. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Inail in rappresentanza dei lavoratori dell'industria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1943, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1953, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto;

Vista la lettera in data 15 maggio 1954, con la quale l'Unione italiana lavoratori ha chiesto la sostituzione in seno al Consiglio predetto del sig. Italo Viglianesi con il dott. Enzo Dalla Chiesa;

Considerato che a causa delle dimissioni presentate dal sig. Italo Viglianesi con lettera in data 14 maggio 1954 si rende necessario procedere alla di lui sostituzione in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Enzo Dalla Chiesa è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria ed in sostituzione del sig. Italo Viglianesi, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1954

EINAUDI

VIGORELLI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1954
Registro n. 10 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 184

(5264)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954.

Classificazione tra le provinciali delle strade: 1) da Mesagne a San Pancrazio Salentino; 2) da San Pancrazio Salentino a Torre Santa Susanna; 3) dalla stazione ferroviaria di Ostuni alla frazione Villanova, in provincia di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 26 marzo 1952, n. 8/10, con la quale il Consiglio provinciale di Brindisi ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle seguenti strade:

1) da Mesagne a San Pancrazio Salentino;

2) da San Pancrazio Salentino a Torre Santa Susanna;

3) dalla stazione ferroviaria di Ostumi alla frazione Villanova;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 9 febbraio 1954, n. 251;

Considerato che le strade di cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Le seguenti strade:

1) da Mesagne a San Pancrazio Salentino;

2) da San Pancrazio Salentino a Torre Santa Susanna;

3) dalla stazione ferroviaria di Ostuni alla frazione Villanova, in provincia di Brindisi, sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1954
Registro n. 30 Lavori pubblici, foglio n. 68

(5251)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1954.

Istituzione di una sezione dell'Ispettorato del lavoro a Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, ratificato con legge 2 marzo 1953, n. 429;

Ritenuta l'esigenza di istituire a Modena una sezione del Circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro di Bologna;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto è istituita a Modena una sezione del Circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro di Bologna, con circoscrizione comprendente le provincie di Modena e Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1954

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1954
Registro n. 10 Lavoro e previdenza, foglio n. 246. — BAGNOLI

(5263)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1954.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa di produzione e lavoro «Muratori, Manovali e Cementori», con sede in Scandiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la deliberazione dell'assemblea generale straordinaria dei soci della cooperativa di produzione e lavoro «Muratori, Manovali e Cementori» di Scandiano, in data 17 agosto 1954, relativa allo scioglimento anticipato dell'ente ed alla nomina dei liquidatori;

Vista l'istanza dei liquidatori suddetti, con la quale si chiede la sostituzione della procedura della liquidazione volontaria con quella della liquidazione coatta amministrativa, dato lo stato di insolvenza della Società;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria eseguita alla cooperativa in data 29 settembre 1954, da cui emerge che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lett. *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La cooperativa di produzione e lavoro «Muratori, Manovali e Cementori», con sede in Scandiano, già posta in liquidazione volontaria con deliberazione dell'assemblea dei soci 17 agosto 1954, è messa in liquidazione coatta amministrativa, a termine degli articoli 2540 del Codice civile e 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il sig. Remo Fantuzzi, è nominato commissario liquidatore della Società stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(5312)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione temporanea all'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto Presidenziale 16 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1954, è stata revocata la temporanea autorizzazione ad esercitare le funzioni notarili nelle isole di Lampedusa e Linosa, del distretto notarile di Agrigento, concessa con provvedimento 16 dicembre 1950 all'allora segretario comunale di dette isole sig. Militello Salvatore.

Il sig. Napoli Giacomo, segretario comunale di Lampedusa e Linosa, è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nelle isole di Lampedusa e Linosa, del distretto notarile di Agrigento, a condizione che, prima di assumere le funzioni stesse, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

(5314)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, nei confronti della Società per la Bonifica dei terreni ferraresi e per le imprese agricole, con sede in Roma.

AVVISO

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti in data 30 ottobre 1954 (registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 247), è stata determinata complessivamente in L. 1.149.586.121 (lire unmiliardocentoquarantanovemilionicinquecentottantaseimilacentoventuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro dei comuni di Codigoro, Copparo, Jolanda di Savoia, Comacchio, Lagosanto, Ostellato e Mesola (provincia di Ferrara) della complessiva superficie di ettari 12094.27.00, espropriati nei confronti della Società per la Bonifica dei terreni ferraresi e per le imprese agricole, con sede in Roma, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, in forza dei decreti Presidenziali 27 dicembre 1952, n. 3329, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, supplemento n. 6, del 17 gennaio 1953; 18 dicembre 1952, n. 3211, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, supplemento n. 2, del 17 gennaio 1953; 18 dicembre 1952, n. 3212, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, supplemento n. 2, del 17 gennaio 1953; 18 dicembre 1952, n. 3210, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, supplemento n. 2, del 17 gennaio 1953; 29 novembre 1952, n. 2682, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, supplemento n. 5, del 10 gennaio 1953; 29 novembre 1952, n. 2684, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, supplemento n. 5, del 10 gennaio 1953; 14 maggio 1952, n. 616, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 138, supplemento ordinario, del 17 giugno 1952; 14 maggio 1952, n. 617, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 138, supplemento ordinario, del 17 giugno 1952; 27 dicembre 1952, n. 3328, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, supplemento n. 6, del 17 gennaio 1953.

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.149.585.000 (lire unmiliardocentoquarantanovemilionicinquecentottantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, sede di Bologna, e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Roma, addì 8 novembre 1954

p. Il Ministro: COBIANCHI

(5323)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Cataldo ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 26 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1954, registro n. 19 Interno, foglio n. 54, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Cataldo (Caltanissetta) di un mutuo di L. 16.560.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(5313)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 257

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 novembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,80	643,50
» Firenze	624,83	642 —
» Genova	624,85	643,50
» Milano	624,87	643,75
» Napoli	624,80	643,20
» Palermo	624,85	643,75
» Roma	624,85	643,875
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,87	
» Venezia	624,90	643,25

Media dei titoli del 9 novembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	66,15
Id. 3,50 % 1902	62,35
Id. 5 % 1935	94,525
Redimibile 3,50 % 1934	82,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,775
Id. 5 % 1936	92,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 9 novembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,86
1 dollaro canadese	»	643,81

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,62

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto *A*)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5% (1935)	150909	2.500 —	*Parmeggiani* Fausta di Umberto dom. a Tivoli (Roma), con usufrutto a Tordelli Giuseppina fu Giuseppe.	*Parmegiani* Fausta di Umberto, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	847631	140 —	*Alberti* Luigi fu Antonino, dom. in Mistretta.	*Aliberti* Luigi fu Antonino, dom. in Mistretta.
Id.	847632	105 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50% (1934)	511615	1.540 —	*Abate* Giuseppe fu Carmelo, minore sotto la patria potestà della madre Lipari Maria, dom. in Alì (Messina)	*Abbate* Giuseppe fu Carmelo, ecc., come contro.
Id.	413225	1.001 —	Barbera Santi fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre *Todaro Cecilia* vedova Barbera, dom. a Nizza Sicilia (Messina)	Barbera Santi fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre *Totaro Sicilia fu Sebastiano* vedova Barbera, dom. a Nizza Sicilia (Messina).
Cons. 3,50% (1906)	683134	350 —	Aicardi Costanzina di Ottavio, nub., dom. in Testico (Genova), vincolata quale parte della dote costituita alla titolare pel suo matrimonio con Cassini *Antonio* fu Giuseppe	Aicardi Costanzina di Ottavio, nub., dom. in Testico (Genova), vincolata quale parte della dote costituita alla titolare pel suo matrimonio con Cassini *Giulio Giuseppe Antonio* fu Giuseppe.
Id.	855800	857,50	Aicardi Costanza o Costanzina fu Ottavio, moglie di Cassini *Antonio*, dom. a Arma di Taggia (Imperia), vincolata per dote.	Aicardi Costanza o Costanzina fu Ottavio, moglie di Cassini *Giulio Giuseppe Antonio*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(4801) Roma, addì 1° ottobre 1954 *Il direttore generale*: SALIMEI

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Furlan Ilario fu Biagio;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Al sig. Furlan Ilario fu Biagio e della fu Maria Agostina Tercia, nato a San Martino di Quisca, addì 16 marzo 1908, residente a Gorizia in via Santorio n. 55, di condizioni bracciante agricolo è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Furlan in Furlani.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Mizerit Stefania.

Gorizia, addì 22 ottobre 1954

Il prefetto: DE ZERBI

(5273)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Devetta Maria ved. Nanut;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Alla signora Devetta Maria ved. Nanut del fu Luigi e della fu Anna Maria Bressan, nata a Gorizia addì 13 ottobre 1887, residente a Gorizia, corso Italia n. 84, di condizione pensionata è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Nanut in Nanutti.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli:

1. Nanut Arturo fu Arturo, nato a Maribor il 22 dicembre 1916;
2. Nanut Severina fu Arturo, nata a Hrcevina il 27 luglio 1918.

Gorizia, addì 20 ottobre 1954

Il prefetto: DE ZERBI

(5274)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Diario della prova scritta del concorso per esami a tre posti di assistente di 2ª classe (gruppo A, grado 10°) in prova nel ruolo dei chimici farmacisti dell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti addì 10 novembre 1953 (registro n. 84 Presidenza, *foglio n.* 11), con il quale venne bandito un concorso per esami a tre posti di assistente di 2ª classe (gruppo *A*, grado 10°) in prova nel ruolo dei chimici farmacisti dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Decreta:

La prova scritta del concorso in narrativa avrà luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Margherita, 299, nel giorno 15 novembre 1954, alle ore 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1954

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubbblica
TESSITORI

(5320)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Cles ha rinunciato alla nomina;

Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto Commissariale 8 settembre 1954, n. 21471-3ª, l'ostetrica Mugnai Bruna ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

L'ostetrica Mugnai Bruna di Giuseppe è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Cles ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 2 novembre 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

(5321)

PREFETTURA DI ANCONA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1954, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alle date del 30 novembre 1951 e 30 novembre 1952 alle vincitrici del concorso bandito con il decreto n. 14633 del 6 maggio 1953;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 11656 del 7 aprile 1954;

Vista la nota n. 3803 in data 13 ottobre 1954 del comune di Maiolati dalla quale risulta che l'ostetrica Ferraretti Anna, nominata titolare della condotta ostetrica di Maiolati, non ha assunto servizio nel termine prescritto;

Ritenuto che, in base all'ordine di graduatoria ed alla indicazione preferenziale delle sedi, ha diritto alla nomina al posto della predetta condotta l'ostetrica Lazzari Franca;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Lazzari Franca è assegnata quale titolare alla condotta di Maiolati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 18 ottobre 1954

p. *Il prefetto*: SCARAMUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1954, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alle date del 30 novembre 1951 e 30 novembre 1952 alle vincitrici del concorso bandito con il decreto n. 14633 del 6 maggio 1953;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 11656 del 7 aprile 1954;

Vista la nota n. 4263 in data 14 settembre 1954, del comune di Arcevia con la quale viene comunicato che la signora Zocca Isolina ha dichiarato di rinunciare alla nomina ad ostetrica della condotta di Piticchio di Arcevia;

Considerato che l'ostetrica Ferraretti Anna, interpellata a norma del 2° comma dell'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, non ha fatto pervenire alcuna comunicazione nel termine fissatole di giorni quindici;

Ritenuto che, in base all'ordine di graduatoria ed alla indicazione preferenziale delle sedi, ha diritto alla nomina al posto della predetta condotta l'ostetrica Amore Carolina;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Amore Carolina è assegnata quale titolare alla condotta di Piticchio di Arcevia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 18 ottobre 1954

p. *Il prefetto*: SCARAMUCCI

(5279)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.